



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 32 del 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTI L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FER NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **17:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il **ORNELLA STEFANELLI** in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Assente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Assente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Presente	SACCONI ELEONORA	Assente
MAZZONI QUINTO	Presente		

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **ORNELLA STEFANELLI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante **MARA DE ANGELIS**.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.13

DELIBERA n. 32 del 28-06-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Montalto di Castro negli ultimi anni ha visto pervenire sul proprio territorio numerose richieste di installazione di grandi impianti fotovoltaici, i quali hanno progressivamente determinato una modificazione delle vocazioni tradizionali del territorio stesso, prevalentemente agricolo e a conformazione rurale, generandone, pertanto, una nuova forma di fruizione;

La disponibilità di aree prossime alla sottostazione elettrica di TERNA in loc. Campo Scala ha facilitato, a partire dal 2010 circa, gli investimenti su grandi parchi fotovoltaici nel territorio comunale, trasformando Montalto in uno dei territori con la più alta potenza nominale fotovoltaica installata in Europa, rendendolo al contempo uno dei Comuni più virtuosi in termini di produzione di energia pulita, sia in Italia che nello stesso contesto europeo;

Gli impianti sono stati autorizzati in virtù della normativa vigente, la quale peraltro riduce in modo considerevole lo spazio decisionale del Comune che viene effettivamente privato della propria potestà pianificatoria, finendo per esaurire la propria partecipazione nei procedimenti autorizzatori con l'emissione di un parere nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio del PAUR da parte della Provincia ;

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, introdotto nel nostro sistema a seguito delle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, per il particolare beneficio e la qualifica di pubblica utilità che offre alla realizzazione degli impianti citati, non solo non vieta l'installazione di tali impianti in zone a destinazione agricola, ma definisce gli impianti stessi come opere di pubblico interesse , giacché dirette alla riduzione di consumo energetico derivante da fonti fossili, condizionando inevitabilmente la potestà di scelta dei Comuni nella loro azione di governo del territorio. Ed invero, il Comune di Montalto di Castro si è trovato di fronte ad un generale recepimento delle istanze da parte degli enti competenti;

Il Comune tuttavia, al di là delle perplessità che il sistema citato ha suscitato sul territorio e nella popolazione, riconosce negli impianti fotovoltaici e più in generale in quelli FER la possibilità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'inquinamento e produzione di energia alternativa. Tali obiettivi, di rilievo anche internazionale e desumibili da un intero sistema di norme e principi diretti alla tutela dell'ambiente in senso lato, sono perseguiti non come mera aspirazione ma come precetto operativo giacché finalizzati a salvaguardare e valorizzare un Bene giuridico la cui rilevanza è immanente nel nostro ordinamento;

Le esigenze a livello planetario emerse da una società con sistemi produttivi generatori di inquinamento si dirigono tutte verso scelte di contenimento e di prevenzione di tale fenomeno, così come espresse in numerose fonti anche internazionali, tra cui il Protocollo di Kyoto, che rivela l'impellente necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, privilegiando energie rinnovabili. Nel contesto descritto, pertanto, i grandi impianti fotovoltaici si collocano in linea con le esigenze citate, contribuendo per quanto detto e nei limiti di cui si dirà, al perseguimento degli obiettivi virtuosi che sono fine e scopo del sistema normativo delineato;

Le esigenze menzionate tuttavia non si traducono in una automatica ed aprioristica prevalenza alla installazione dei grandi impianti rispetto a qualsivoglia valore o interesse parimenti coinvolto nei procedimenti autorizzatori. La loro installazione ad ogni costo ed oltre ogni limite, infatti, non trova riparo in alcuna fonte normativa, né il legislatore ha consentito la generazione di una prerogativa in favore dei Comuni di esercitare un potere pianificatorio che analogamente alle funzioni di governo del territorio potesse effettivamente e concretamente disciplinare la ubicazione degli impianti;

Si assiste, quindi, su scala anche nazionale, ad un conflitto tra l'installazione di grandi impianti fotovoltaici ed altri valori ugualmente rilevanti, quali quelli afferenti l'uso del territorio soprattutto agricolo, il Paesaggio e l'Ambiente in generale. Tale conflitto può essere risolto solo mediante un adeguato bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti e recuperando, dapprima, il ruolo del Comune che investito di facoltà e prerogative di tutela del territorio possa garantirne un assetto equilibrato, una fruizione adeguata ed un temperato rapporto di tutte le istanze, anche private, destinate ad incidere sul territorio stesso;

Le installazioni di grandi impianti FER, infatti, anche per la dimensione del suolo interessato, sottraggono superficie prevalentemente a destinazione agricola diminuendo non solo capacità produttiva alimentare, ma generando anche un impatto notevolissimo sul paesaggio e sul territorio, che finisce per alterarne non solo la percezione visiva e la valenza estetica, ma anche ciò che tale superficie produce in termini di attrattore turistico, di bene godibile dalla collettività.

La permanenza del paesaggio agrario rileva infatti sia sotto l'aspetto estetico, sia sotto quello produttivo ma anche ambientale nella sua valenza complessiva. Ed invero, la destinazione agricola viene considerata un presidio ambientale anche dalla giurisprudenza che ne riconosce un valore da preservare e tutelare indipendentemente dalle altre qualità o prerogative comunque riconosciute nel Paesaggio agrario ed in quello a destinazione rurale-campestre.

Il territorio comunale è invero conformato, da sempre, nella sua destinazione prevalentemente agricola che costituisce, insieme alle componenti tradizionali quali gli elementi marini della zona costiera della maremma laziale e le suggestioni storiche offerte dalle radici dell'Etruria preistorica insieme a quelle Etrusche e Romane , un sistema identitario degno di tutela e valorizzazione. Tale territorio, generatore di capacità produttiva e leva turistica dal fondamentale traino economico, si struttura attraverso una sedimentazione secolare che ne mantiene intatte, vocazione storica e ricchezza fruibile: beni ad oggi compromessi dalla presenza di infrastrutture di impatto rilevantisimo e dall'assenza di una guida comunale;

Il Comune di Montalto di Castro intende quindi elevare il proprio ruolo istituzionale e fornire un binario operativo che consenta un razionale bilanciamento tra Beni, interessi e valori tutti coinvolti sul tema delle installazioni di grandi impianti FER;

Da un punto di vista legislativo, inoltre, appare non coerente con il sistema normativo ed inaccettabile la prospettiva

di ritenere che, all'interno dell'ordinamento, l'unica fonte abilitata ad intervenire in materia possa essere il D.Lgs 387/2003, soprassedendo ad altri interessi assunti anch'essi al rango di principi fondamentali ed afferenti il Bene Ambiente ed il Bene Paesaggio;

Costituiscono infatti fonti normative di questa materia, tra le altre, anche:

la Convenzione europea sul paesaggio del 2000;

il D.Lgs. 28/2011

la Convenzione sulla biodiversità;

la Convenzione di Aarhus

la Convenzione di Faro

il Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004;

il Codice dell' Ambiente D.Lgs. 152/2006;

e la stessa Costituzione che all'art. 9 tutela il Paesaggio ma apre anche all'Ambiente, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come *"diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività"*, affermandone anche *"il valore primario ed assoluto"*. Si tratta quindi di Beni la cui prioritaria rilevanza è sancita dalla nostra Carta fondamentale che flette al contempo la proprietà privata alla sua funzione sociale.

Il valore precettivo di tutte le fonti normative richiamate porta dunque a ritenere doveroso, in omaggio anche ai principi del giusto procedimento riconosciuto come immanente anche nel sistema del diritto unionale, la necessità di bilanciare tutti gli interessi in gioco al fine di pervenire a soluzioni ragionate, non imposte dall'alto, equilibrate e frutto di una corretta ponderazione che non determini a priori la soppressione di diritti ed interessi rilevanti.

Il bilanciamento degli interessi coinvolti, diretta applicazione dell'eguaglianza e della ragionevolezza di matrice costituzionale, è infatti ineludibile a pena della patologia della autorizzazione che, a valle, finirebbe per generare lesioni gravi ed inevitabili sul territorio e sulla cittadinanza la quale, come collettività organizzata e radicata ha diritto di tutelare e di vedersi garantiti i Beni Ambiente e Paesaggio come declinati sul territorio di Montalto di Castro alla stregua di un sistema identitario riconoscibile e generatore di ricchezze, da trasmettere intatto, ed anzi rafforzato, alle generazioni future;

La necessità, ormai impellente, di tutelare il territorio e l'insieme dei valori che da esso promanano e che su di esso si riflettono, ha portato questo Comune ad assumere un atteggiamento vigile ed allo stesso tempo consapevole nell'ambito dei procedimenti autorizzatori sopra menzionati e nei confronti delle imprese private che si insediano nel territorio. Ciò al fine di garantire da un lato il mantenimento dei diritti e degli interessi più volte citati, e dall'altro l'instaurazione di un rapporto paritetico, bilaterale e bilanciato tra pubblico e privato, ferma rimanendo in ogni caso la doverosa prevalenza di finalità collettive ed interessi comuni su istanze meramente speculative;

Nel quadro così delineato ha inciso inoltre la incompletezza di una disciplina regionale stante la mancata individuazione delle zone idonee all'installazione di grandi impianti FER: l'assenza di disciplina sovraordinata non ha consentito al Comune di Montalto di Castro di tutelare efficacemente ed in coerenza con il sistema normativo regionale questo territorio. Sul punto è intervenuta la recente L.R.1/2020, nella sua attuale formulazione successiva anche alla L.R 16/2020, che ha finalmente riconosciuto la possibilità per i Comuni di definire le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, a prescindere da limiti di saturazione territoriale apoditticamente imposti.

Questo Ente, pertanto, superata la posizione assunta con la DCC del 19.05.2009 n. 39, ha inteso definire con una propria disciplina il regime delle aree utilizzabili per l'installazione di impianti generatori di energia alternativa quale ovvia e scontata conseguenza della necessità di una equa e ragionevole distribuzione sul territorio del debito energetico da FER gravante sull'Italia per mezzo degli obiettivi europei. E' infatti noto che la provincia di Viterbo, e per essa il Comune di Montalto di Castro, assolve da sola gran parte del debito sopracitato a vantaggio dell'intera Nazione, pagando quindi, un solo Comune, la possibilità che altri territori ne siano esentati;

Nelle more dell'entrata a regime del PER Lazio, adottato dalla Giunta regionale nel suo schema operativo, il Comune intende così formalizzare le proprie prassi operative al fine di consentire, in coerenza con l'intero sistema normativo, il raggiungimento dei risultati auspicati e sopra riportati, attraverso l'introduzione di un regolamento che disciplini complessivamente l'installazione dei grandi impianti FER sul territorio e le procedure amministrative autorizzatorie finalizzate all'esercizio degli stessi;

Le particolari condizioni del territorio del Comune di Montalto di Castro, la presenza degli impianti di Terna e delle infrastrutture che permettono consistenti agevolazioni nella realizzazione degli impianti, sono note per determinare sicuramente il persistere di iniziative di tale tipo e di domande ulteriori di cui il protocollo da riscontro, rendendo così necessaria la delibera in oggetto atta a disciplinare un fase particolarmente delicata e di raccordo tra la realtà comunale, le disposizioni dettate dalla L.R. 1/2020 e quelle che entreranno in vigore con l'approvazione definitiva del PER Lazio;

L'introduzione di una disciplina per le installazioni risponde all'esigenza di calarsi nel territorio e rispettare anche principi generali e sempre vigenti, indipendentemente dalla destinazione della zona, primo fra tutti la lesività assoluta sulle aree vincolate e di quelle comunque in prossimità delle stesse, qualora l'impianto determini un conflitto insanabile con le caratteristiche dell'area. Si trova di ciò puntuale riscontro anche in norme di settore come ad esempio l'art.12 co.7 del D.Lgs 387/2003, spesso invocato come un passaporto illimitato alla realizzazione degli impianti, ma che contiene in realtà dei limiti specifici ove prevede che *" Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, così come stabilito anche nelle linee guida ministeriali (DM settembre 2010) in cui viene previsto che debbano essere preferiti siti dismessi e simili.*

Tale impostazione ha visto comunanza di intenti e di vedute anche da parte di altri organi coinvolti nei procedimenti autorizzatori quali la Soprintendenza che, prescindendo da disposizione vincolistiche, riconosce, esattamente come il Comune di Montalto di Castro, il valore autonomo del Bene Paesaggio e la sua esigenza di tutela come dovere onnicomprensivo che racchiude sia la salvaguardia delle aree e dei Beni tutelati ma anche la protezione generale del valore identitario del territorio;

Questo Ente, tuttavia, intende non solo tutelare i Beni Paesaggio ed Ambiente e con essi la vocazione naturale del territorio ma anche riconoscere occasioni di sviluppo e di nuove modalità fruttive del territorio medesimo che identifichino in un rapporto rinnovato ed equilibrato con le imprese una importante leva economica la cui positiva ricaduta investirebbe la collettività tutta ed il tessuto sociale;

Alla luce del quadro delineato, risulta quindi legittimo che il Comune possa stabilire una disciplina delle installazioni e che possa anche introdurre, al solo fine di migliorare la regolamentazione della materia ed assicurare un rapporto paritetico con le imprese, nei limiti delle proprie prerogative pianificatorie, una serie di regole tese ad evitare disparità di trattamento e determinare al contempo una efficace politica di bilanciamento delle posizioni e degli interessi, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa ;

E' stato così predisposto un regolamento che qui si approva e che tiene conto della differente capacità incisiva delle installazioni alla stregua di plurimi fattori tra cui: la produzione, gli aspetti paesaggistici ed ambientali, la destinazione agricola delle aree sulla base delle previsioni del PRG comunale e della disciplina paesaggistica contenuta nel PTPR, la temporaneità degli impianti e quindi la generale reversibilità della lesione inferta al territorio; Nel regolamento si prevede quindi una disciplina che determina, una differente capacità installatoria delle zone anche sotto l'aspetto produttivo, paesaggistico ed ambientale, e fermo il divieto di realizzazione su aree con vincolo ex D.Lgs 42/2004;

Il regolamento citato, nel rispetto della legislazione regionale ed in particolare della L.R 16/2011, L.R 1/2020. L.R 16/2020, individua le aree inidonee all'installazione di grandi impianti fotovoltaici in coerenza con i criteri di cui al DM del 10 settembre 2010 contenente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR);

Per quanto attiene specificatamente alle aree agricole, il PRG del Comune di Montalto di Castro prevede quattro sottozone (E1, E2, E3, E4) che riflettono una differente intensità di tutela ed una differente esigenza di valorizzazione, muovendo dalle zone agricole di pregio e vincolate in cui va esclusa in radice la compromissione. Tali zone subiscono, inoltre, la disciplina contenuta nel PTPR che prevede una regolamentazione dei differenti paesaggi ammettendo gli interventi, ovvero vietandoli o consentendoli previo idoneo ed apposito studio di impatto paesaggistico;

A tale fine, sulla scia del documento programmatico per il nuovo regolamento e dell'articolato predisposto dagli uffici nonché della convenzione tipo, anch'essa in fase di approvazione, questo Ente, ad ogni effetto di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'installazione di grandi impianti fotovoltaici e FER in genere nel Comune di Montalto di Castro e con esso il documento programmatico, e sulla sua scorta distinguere, ai fini della realizzazione degli impianti, le aree inidonee all'installazione, documenti che allegati alla presente costituiscono parte integrante;
2. Di ritenere interdetta la realizzazione degli impianti nelle aree con vincolo ex D.Lgs. 42/2004 e nelle immediate vicinanze delle stesse, nonché in tutte le aree che, indipendentemente da disposizioni vincolistiche, per la loro particolare esposizione panoramica o visibilità, ovvero vicinanza ad attrattori territoriali quale il Parco archeologico naturalistico di Vulci, rappresenterebbero lesione irreversibile al Bene Paesaggio;
3. Di ritenere preferibile la realizzazione di impianti su aree industriali e su aree di cave dismesse, in coerenza con i criteri di installazioni individuati dalle linee guida contenute nel D.M. del 10 settembre 2010 ed evitando così ulteriore sottrazione di superficie agricola; -
4. Di ritenere applicabile il regolamento a tutti gli impianti FER potenzialmente installabili nel Comune di Montalto di Castro e per i quali risulta presentata regolare istanza autorizzatoria, ed indipendentemente dal titolo che li autorizza.
5. Di riservarsi ogni più ampia valutazione nel prosieguo, in considerazione dell'evoluzione della normativa, dell'interpretazione giurisprudenziale, del numero delle domande, anche mediante eventuale fissazione di tetti massimi per ogni impianto riconducibile ad un unico centro di interessi, mantenendo questo Ente ogni prerogativa in merito.

di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lazio

La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene autorizzato il Responsabile dei Servizi Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive – Demanio - Decoro Urbano dell'Ente.

Successivamente, con apposita votazione unanime, resa in forma palese

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Fedele).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Fedele) resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO- ARREDO URBANO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO-ARREDO URBANO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Montalto di Castro, 31-03-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -
DEMANIO- ARREDO URBANO**
ANDREA LUCIANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 16-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
